



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DOMENICA 12 LUGLIO 2026

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

Le candidature alla carica di Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino devono essere presentate presso l'Ufficio Elettorale della Provincia di Pesaro e Urbino, sita in Pesaro, via Gramsci n. 4, 1° piano:

- dalle 8:00 alle 20:00 di domenica 21 giugno 2026
- dalle 8:00 alle 12:00 di lunedì 22 giugno 2026.

Per quanto concerne la giornata di domenica 21 giugno, sarà possibile provvedere alla consegna mediante prenotazione, rivolgendosi al Segretario Generale dott. Cancellieri Michele al seguente numero 329 8290126.

Non è ammessa la presentazione di liste a mezzo posta elettronica o pec.

La candidatura a presidente della Provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 1. c. 61, della L. 56/2014, da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Il numero minimo di sottoscrizioni verrà determinato in base al corpo elettorale verificato al 35° giorno antecedente le elezioni, risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale, predisposto entro il 30° giorno dalla votazione.

I candidati non possono sottoscrivere le candidature a presidente, né della propria candidatura né di altre candidature per la medesima elezione.

Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a presidente.

DOCUMENTAZIONE

Sono stati predisposti dall'Ufficio elettorale i seguenti modelli:

- MODELLO 1 - Atto principale - Dichiarazione di presentazione di candidatura per la carica di presidente della provincia di Pesaro e Urbino
- MODELLO 2 - Atto separato - Candidatura a Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino – Elenco sottoscrittori



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

- MODELLO 3 – Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino.

La candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino è presentata all'Ufficio elettorale con la dichiarazione da redigere sul modello appositamente predisposto e pubblicato sull'apposita sezione del Sito istituzionale. Del candidato presidente deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, il comune presso cui ricopre la carica di sindaco. Il medesimo modello contiene inoltre l'indicazione di due delegati di lista, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni – anche presentatori di lista o candidati - , incaricati di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale centrale e la sottosezione.

I sottoscrittori, ovvero gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale, provvedono alla sottoscrizione delle candidature utilizzando sia il MODELLO 1 - Atto principale, sia il MODELLO 2 - Atto separato. Per ogni sottoscrittore va indicato nome, cognome, luogo e data di nascita, nome del comune nel quale sono stati eletti e carica ricoperta.

Alla dichiarazione di presentazione della candidatura è altresì allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione sostitutiva (ex art. 46, D.P.R. 445/2000) attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge, anch'essa da redigere sul modello predisposto (MODELLO 3).

Si specifica che tutti i modelli contenenti più di una pagina, devono essere obbligatoriamente stampati in modalità fronte/retro in formato A3 – in modalità "opuscolo" (foglio fronte/retro di 4 pagine, lato corto).

DENOMINAZIONI E CONTRASSEGNI

La candidatura a Presidente della Provincia non deve essere identificata da alcun simbolo o denominazione. Qualora, invece, la candidatura fosse identificata da una denominazione o contrassegno, la stessa sarà ritenuta comunque ammissibile.

L'UPI con una FAQ, dopo aver ribadito che il contrassegno è possibile ma non richiesto, consiglia, onde evitare qualunque rischio di contestazione, di non apporre l'eventuale contrassegno del Presidente sulla scheda elettorale.



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

L'Ufficio elettorale, in linea anche con altre amministrazioni provinciali, aderisce a tale interpretazione e stabilisce che sulla scheda elettorale non apporrà l'eventuale denominazione o contrassegno, ma unicamente il nominativo del candidato Presidente.

AUTENTICAZIONE

L'autenticazione delle sottoscrizioni (e, in particolare, l'autenticazione delle sottoscrizioni relative alle dichiarazioni di accettazione delle candidature e di quelle dei sottoscrittori elettori richieste a corredo delle candidature) deve essere effettuata con la massima attenzione e puntualità, nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m.i. e dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione. Essa consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Nell'attestazione devono essere indicati: la modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica; infine devono essere apposti la firma per esteso del pubblico ufficiale ed il timbro dell'ufficio.

I soggetti autorizzati all'autenticazione della sottoscrizione sono i seguenti (articolo 14 legge n. 53/1990): notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, membri del Parlamento, consiglieri regionali, presidenti delle province, sindaci metropolitani, sindaci, assessori comunali e provinciali, componenti conferenza metropolitana, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della Provincia; gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAR CONDICIO

Il punto 9 della Circolare Ministeriale del Ministero dell'Interno n. 32/14, recante le Linee Guida per lo svolgimento del procedimento elettorale, indica che, poiché i candidati alle elezioni Provinciali sono Sindaci e consiglieri comunali in carica, nei loro confronti opera "il divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale, di cui all'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28".

Nello specifico, l'art. 9, c. 1 della Legge n° 28/00 dispone che "dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

I candidati, da cittadini, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle proprie competenze.

ELEZIONI TRASPARENTI

I candidati alla carica di Presidente sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 3/2019 (Elezioni trasparenti). In applicazione di tali disposizioni i candidati devono trasmettere alla Provincia di Pesaro e Urbino il proprio curriculum e il certificato del casellario giudiziale, al fine di consentire a questo Ente la pubblicazione dei medesimi - sul proprio sito istituzionale. Il certificato del casellario giudiziale deve avere una data di rilascio non superiore a 90 giorni antecedenti la data della votazione. Tale comunicazione è pubblicata sul sito della Provincia nella sezione dedicata alle elezioni.

Inoltre, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascun candidato, i medesimi documenti debbono essere pubblicati in maniera facilmente accessibile nel sito internet del candidato, il cui link di collegamento deve essere prontamente comunicato all'amministrazione provinciale al fine della sua pubblicazione sul proprio sito istituzionale.